

Lettere al PRESIDENTE



MODELLO D, LA CONSULENZA SCIENTIFICA VA DICHIARATA

Nella cornice di una convenzione tra Università e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i redditi che provengono dall'attività di consulenza scientifica di un ricercatore universitario ricadono in uno dei casi previsti per i redditi da dichiarare nel modello D?

Prof. Claudio Macchi, Sanremo

Gentile collega,
i redditi connessi con l'attività di ricerca, come nel tuo caso, rientrano tra quelli da dichiarare nel modello D e sono quindi soggetti alla contribuzione presso la gestione della libera professione - Quota B dell'Enpam.

Nel modello D che hai ricevuto, per lettera o che trovi nell'area riservata del sito dell'Enpam se ti sei iscritto, trovi indicata la soglia di reddito al di sotto della quale non sei obbligato a fare la dichiarazione. In ogni caso per sapere come fare puoi consultare la sezione dedicata al modello D in questo numero, oppure puoi andare alla pagina www.enpam.it/modellod del sito della Fondazione.

MEDICI ALL'ESTERO, A CHI SI VERSANO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Ho una figlia iscritta all'Ordine dal 2012. Da due anni ("cervello" in fuga) lavora in Svizzera come specializzanda in Chirurgia generale. Credo proseguirà lì fino al conseguimento della specializzazione (altri 4 o 5 anni). Se dovesse poi continuare a lavorare in Svizzera o comunque all'estero per lei sarebbe utile mantenere comunque l'iscrizione all'Ordine in Italia o le converrebbe reinscrivere in caso di rientro? Quali oneri per mantenere l'iscrizione all'Ordine nel suo caso? Quale sarebbe la sua posizione previdenziale in caso di rientro?

C.C.

Se tua figlia decide di mantenere l'iscrizione all'Albo qui in Italia per tutta la durata del corso di specializzazione in Svizzera, dovrà continuare a pagare la quota annuale all'Ordine, ma può invece chiedere all'Enpam l'esonero dei contributi previdenziali, così com'è previsto dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale. Per farlo è necessario farsi compilare il modello A1 dall'ente previdenziale svizzero presso cui versa i contributi come specializzanda. Si tratta di un modulo che rilascia lo Stato in cui si mantiene la posizione contributiva e che viene poi inviato allo Stato che esonera dal pagamento dei contributi.

Dal punto di vista previdenziale la scelta di mantenere l'iscrizione all'Ordine serve a non interrompere l'anzianità contributiva qui in Italia, la convenienza è poi amministrativa perché se decidesse di tornare in Italia non dovrebbe attendere di iscriversi nuovamente per poter esercitare la professione anche qui.

Ti consiglio comunque di ricontattarci in futuro, una volta cioè che tua figlia avrà concluso la

specializzazione e le sarà più chiaro dove intende proseguire la carriera professionale. La normativa comunitaria, infatti, è in continua evoluzione e di qui a cinque anni potrebbero esserci cambiamenti che possono influire sulla convenienza o meno di una scelta piuttosto che di un'altra.

I CONTRIBUTI VERSATI ALL'ENPAM NON VANNO PERDUTI

Ho svolto attività come medico dipendente ospedaliero dal gennaio 1978 al settembre 2011 quando sono stato "rottamato" per raggiunta anzianità contributiva.

Successivamente ho ricoperto incarichi come specialista ambulatoriale convenzionato; alla scadenza del contratto in essere, novembre 2015, se non sarà rinnovato, avrò completato tre anni di attività.

I contributi versati come saranno conteggiati? È vero che esiste un periodo minimo di contribuzione al fondo degli specialisti per aver diritto alla pensione?

Giovanni Grott, San Mauro Torinese (TO)

I contributi che hai versato ti verranno restituiti sotto forma di indennità in capitale quando maturerai l'età per la pensione di vecchiaia, che per l'Enpam nel 2015 è di 66 anni e sei mesi, quindi nel tuo caso il 24 dicembre 2015.

Se il tuo contratto cessasse dopo questa data, invece che a novembre, matureresti il diritto alla pensione, perché raggiungeresti il requisito di vecchiaia mentre sei ancora iscritto al Fondo degli specialisti.

Quando invece si cessa prima dell'età di vecchiaia bisogna aver maturato almeno quindici anni di contribuzione al Fondo per poter prendere la pensione. A differenza dell'Inps (ed ex Inpdap), però, l'Enpam prevede che nei casi in cui non si raggiungano i requisiti minimi di contribuzione, all'iscritto venga comunque restituito quanto è stato accantonato. La somma resa è pari all'88 per cento dei contributi versati, maggiorato degli interessi semplici al tasso annuo del 4,5 per cento.

Ti ricordo che oltre all'indennità in capitale, dall'Enpam prenderai la pensione sulla Quota A

del Fondo di previdenza generale, la quota che hai versato dal momento dell'iscrizione all'Ordine, una volta che avrai maturato i requisiti per richiederla.

IL PRINCIPIO SOLIDARISTICO GARANTISCE TUTTI

Lo spostamento da 65 a 68 anni per godere della pensione di vecchiaia è giustificato dall'aspettativa di vita. Ma chi ha comunque un'aspettativa di vita ridotta (io ebbi un infarto miocardico a 43 anni, e sono del 1950) non è stato preso in nessuna considerazione. Non solo, ma chi è nato due o tre anni prima, ed è in perfetta salute, se ne sta andando tranquillamente in pensione a 65 anni. Un collega che conosco, nato tre anni prima di me, che sono del 1950, e laureatosi un anno dopo di me, e convenzionatosi due anni dopo di me - quindi che ha lavorato meno anni di me - a 65 anni matura la pensione. La sua pensione è logicamente più bassa della mia, perché ha versato meno contributi, ma questi contributi sono valutati più dei miei. Io infatti devo arrivare a 68 anni per vederli "rendere" quanto i suoi.

Guido Loffi, Cremona

Nella previdenza di primo pilastro, come quella dell'Enpam, la tutela si basa su un principio cardine, che è quello solidaristico, per il quale la platea di tutti gli iscritti è composta da medici esposti a rischi eterogenei, diversi da individuo e individuo. Le regole, cioè, non vengono fatte sui singoli casi, ma sulla base della collettività. È lo stesso principio che è stato applicato anche nella riforma delle pensioni, una riforma che garantisce a tutti la certezza della pensione per i prossimi cinquant'anni e oltre. Per lo stesso principio, le tavole Istat che indicano un incremento dell'aspettativa di vita vengono calcolate in base alla media di tutta la popolazione italiana e non solo di quella sana.

Nel tuo caso specifico, il collega al quale ti riferisci, essendo nato nel 1947 (tre anni prima di te, come scrivi), deve essere andato in pensione prima della riforma, quando cioè il requisito per la vecchiaia era di 65 anni. Altro nel merito non si può dire perché non abbiamo informazioni più dettagliate che possano consentire un confronto

rigoroso e corretto.

D'altra parte la pensione è il risultato di regole e criteri di calcolo che sono gli stessi per tutti, ma è anche frutto di scelte personali. Per esempio tu avresti potuto chiedere il pensionamento già nel 2009, prima cioè della riforma entrata in vigore nel gennaio del 2013, perché avevi i requisiti per poter accedere a quella che si chiamava pensione di anzianità, e che ora corrisponde all'anticipata. Dalla fine del 2014 poi hai maturato il requisito massimo di anzianità contributiva, e cioè 42 anni, che ti consentirebbe, se lo volessi, di andare in pensione anche subito.

L'assegno che matureresti a 68 anni è maggiore rispetto a quello che percepiresti ora: ma in tutti e due i casi si tratta di una rendita più che adeguata, elevata rispetto alla media, come tu stesso sai grazie alle informazioni che hai già potuto ottenere dalle postazioni informative presso un convegno e dai nostri uffici.

Pertanto la tua posizione previdenziale, più che solida, è frutto anche delle scelte che hai fatto, utilizzando i vari tipi di riscatto previsti dall'Enpam per aumentare sia l'anzianità contributiva sia l'importo della rendita.

LA PENSIONE VA CHIESTA AL MOMENTO CHE SI SCEGLIE

Il 2 febbraio 2015 ho compiuto 65 anni e, come'è successo ai miei colleghi, mi aspettavo, nei mesi successivi, di ritrovarmi accreditati insieme alla pensione, altri 200 Euro. Ho telefonato in questi giorni all'Enpam per avere delucidazioni sui tempi di attesa e, gentilissimamente, un impiegato amministrativo mi ha spiegato che non avendone fatta espressa domanda entro il 28 Febbraio 2015, non ne ho più diritto! Mi ha spiegato che il governo Monti e quindi la Fornero avevano imposto cambiamenti (pensavo che l'Enpam non fosse come l'Inps!) e che io li avrei trovati sul sito dell'Enpam...

se solo ci fossi andata... L'impiegato mi ha anche assicurato che a distanza di 30 mesi, cioè dopo la prima meta' del 2017, questa mi verrebbe accreditata. Avendo perduto in pochi minuti 6.000 Euro, mi sono chiesta, non essendo molto tecnologica, se mi ero persa qualche articolo sui giornali che tanto attentamente leggo: Il giornale della Previdenza, Il bollettino dell'Ordine Scienza e Coscienza, le tante email che ricevo quotidianamente. Sono l'unica responsabile di questa "svista"?

Letizia Padovan, Quinto Vercellese (VC)

L'età ordinaria per la pensione di Quota A del Fondo di previdenza generale, prevista per il 2015, è di 66 anni e sei mesi, come per tutti gli altri fondi dell'Enpam. Se avessi voluto richiedere il pensionamento anticipato per questo fondo, avresti dovuto fare la domanda nell'anno che precede il compimento dei 65 anni e comunque, al più tardi, entro il mese che precede quello in cui si compiono 65 anni. In più, avresti dovuto scegliere di ricevere una pensione interamente calcolata con il metodo contributivo. Queste informazioni sono state pubblicate su questo Giornale, tra gli altri, nei numeri 6 e 8 (pagine 10 e 11) del 2014, che puoi trovare anche sul sito della Fondazione (www.enpam.it/giornale), oltre che negli stessi moduli nei quali ci sono tutte le indicazioni necessarie per gli adempimenti richiesti.

Mi sento di tranquillizzarti rispetto al fatto che non hai perso 6000 euro. Quello che non hai preso con l'anticipata lo prenderai a tempo debito con la pensione di vecchiaia. Tieni comunque presente che tutti i contributi previdenziali, e quindi i costi che nel frattempo continui a sostenere per il tuo futuro pensionistico, sono interamente deducibili dalle tasse.

Alberto Oliveti

Le lettere al presidente possono essere inviate per posta a: **Il Giornale della previdenza dei medici e degli odontoiatri, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78, 00185 Roma; oppure per fax (06 4829 4260) o via e-mail: giornale@enpam.it.**

Questa rubrica è pensata per dare risposta a quesiti di interesse generale. La redazione, per ragioni di spazio, si riserva di sintetizzare il contenuto delle lettere.